



**CITTA' DI ALBA**

PROVINCIA DI CUNEO

*Medaglia d'Oro al V. M.*

# REGOLAMENTO

## COMUNALE per la GESTIONE INTEGRATA dei RIFIUTI URBANI

(art. 198, comma 2, D. LGS. 152/2006 e s.m.i.)

ALBA, LI' SETTEMBRE 2025

## Sommario

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO .....	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI .....	3
ARTICOLO 3 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI .....	5
ARTICOLO 4 - COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO .....	5
ARTICOLO 5 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA. ECOSPORTELLO .....	5
<b>TITOLO II – MODALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.....</b>	<b>6</b>
ARTICOLO 6 - FLUSSI DI RIFIUTO OGGETTO DI RACCOLTA .....	6
ARTICOLO 7 - RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI .....	7
ARTICOLO 8 - RACCOLTA CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE .....	9
ARTICOLO 9 - RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA .....	10
ARTICOLO 10 - RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI .....	11
ARTICOLO 11 - RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO .....	11
ARTICOLO 12 - RACCOLTA SCARTI VERDI .....	12
ARTICOLO 13 - RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI .....	12
ARTICOLO 14 – COMPOSTAGGIO E ALBO COMPOSTATORI.....	14
<b>TITOLO III – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI .....</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 15 – RIFIUTI SPECIALI IN GENERE .....	14
ARTICOLO 16 – RIFIUTI CIMITERIALI.....	15
<b>TITOLO IV – IGIENE AMBIENTALE E URBANA.....</b>	<b>15</b>
ARTICOLO 17 – ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI .....	15
ARTICOLO 18 – SPAZZAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE.....	15
ARTICOLO 19 – CESTINI STRADALI GETTACARTE .....	16
ARTICOLO 20 – PULIZIA DEI MERCATI .....	16
ARTICOLO 21 – MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI .....	17
ARTICOLO 22 – VILLAGGI E AREE DI SOSTA PER I NOMADI .....	17
<b>TITOLO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI .....</b>	<b>17</b>
ARTICOLO 23 – DIVIETI E SANZIONI.....	17
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>18</b>
ARTICOLO 24 – OSSERVANZA DI ALTRE NORME DI LEGGE.....	18
ARTICOLO 25 – VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO .....	18
ALLEGATO 1 - PROCEDURA DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO PRESSO IL COMUNE DI ALBA	19
ALLEGATO 2 – CASISTICA E QUANTIFICAZIONE SANZIONI.....	22
ALLEGATO 3 – REGOLAMENTO D'USO DEI CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI.....	24

# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

## ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

**1.1** Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2) del D. LGS. 03 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e in coerenza con L.R. 1/2018 e della disciplina europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2000/98/CE relativa ai rifiuti, al Regolamento sulle Materie Prime Critiche (18 marzo 2024 - Critical Raw Materials Act (CRMA), alla Direttiva sui Reati Ambientali (26 marzo 2024 - Environmental Crime Directive), alla Direttiva sul Diritto alla Riparazione (30 maggio 2024 - Right-to-Repair (or R2R) Directive), al Regolamento sulle Imballaggi e i Rifiuti di Imballaggi (16 dicembre 2024 - Packaging and Packaging Waste Regulation) disciplina la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, nonché le attività di nettezza urbana, nell'ambito del territorio del Comune di ALBA.

**1.2** Le prescrizioni, in particolare, si applicano:

- a) alle modalità di conferimento dei rifiuti in genere;
- b) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- c) ai servizi di igiene e nettezza del suolo e delle aree pubbliche.

**1.3** Ogni attività connessa agli anzidetti pubblici servizi deve essere compiuta adottando ogni possibile cautela al fine:

- a) della tutela dell'igiene e della salute dei cittadini;
- b) di evitare ogni possibile rischio di inquinamento dell'ambiente;
- c) di limitare la produzione dei rifiuti e comunque di incentivare la riduzione dei rifiuti conferiti in maniera indifferenziata.

## ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

**2.1** Per le principali definizioni e classificazioni si rimanda alla normativa di riferimento. Ai fini del presente Regolamento si ribadiscono alcune definizioni di legge e si dispongono ulteriori definizioni:

- a) **Detentore**: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
- b) **Conferimento**: consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore al soggetto legittimato alla raccolta;
- c) **Utenze domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- d) **Utenze non domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione o alla vendita di beni o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera c);
- e) **Centro di Raccolta**: struttura consortile al servizio della raccolta differenziata nel rispetto delle vigenti norme in materia (Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.), allestita e gestita nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza del lavoro, nonché da specifico Regolamento consortile che ne regola l'accesso e l'uso;
- f) **Raccolta domiciliare interna**: prelievo dei rifiuti all'interno dei cortili e/o di aree private;
- g) **Compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica e/o verde dei rifiuti urbani domestici;
- h) **Compostaggio domestico**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- i) **Compostaggio di comunità:** compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- j) **S.T.R. - Società Trattamento Rifiuti:** gestore del servizio, ai sensi del provvedimento Assemblea CO.A.B.S.E.R. del 30.07.2021;
- k) **Gestore:** soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ad esclusione della gestione tariffe e rapporto con l'utenza relativamente alle tariffe stesse che è esercitata dal Comune. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera;
- l) **Servizio integrato di gestione:** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade;
- m) **CO.A.B.S.E.R.** Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, l'Ente di governo dell'Ambito che svolge altresì la funzione di Ente territorialmente competente;
- n) **Ente di governo dell'ambito:** soggetto istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- o) **Ente territorialmente competente:** Ente di governo dell'Ambito;
- p) **ARERA:** Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
- q) **Carta della Qualità:** documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani (raccolta, trasporto, spazzamento, ecc.);
- r) **TQRIF:** Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- s) **TITR:** Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF;
- t) **Servizio di ritiro dei rifiuti su chiamata:** servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta domiciliare o stradale e di prossimità adottate ordinariamente nella gestione;
- u) **Utente:** la persona fisica o giuridica che ha presentato la dichiarazione TARI;
- v) **Utenza:** utenza è l'immobile o area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017, a sua volta distinta in:  
 DOMESTICA = ogni abitazione o altro immobile non di pertinenza posseduto e/o detenuto dall'utente.  
 NON DOMESTICA = ciascuna unità locale produttiva di rifiuti contraddistinta da specifico punto di accesso, posseduta e/o detenuta dallo stesso utente
- w) **Condominio:** (rif. legge 220/2012) edificio composto da almeno 8 unità immobiliari; **condominio "piccolo"** è un edificio in cui sono presenti più di quattro unità immobiliari ma non più di 8; **condominio "minimo"** è un condominio in cui siano presenti almeno 2 proprietari e non più di 4;
- x) **Servizi aggiuntivi/integrativi:** sono quei servizi inclusi nel contratto stipulato con il gestore che possono essere richiesti dagli utenti in aggiunta a quelli di base per soddisfare specifiche esigenze di conferimento. Possono a loro volta essere distinti tra "ordinari", ovvero predisposti in modo continuativo dal gestore e "a carattere occasionale", ovvero che non prevedono un'erogazione continuativa e ricorrente, una variabilità della domanda in ordine alla quantità e tipologia di servizio e uno svolgimento con modalità apposite richieste dall'utente.

- 2.2** Per quanto non espressamente disposto nel precedente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'ARERA *ratione temporis* vigente.

### **ARTICOLO 3 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

- 3.1** Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

### **ARTICOLO 4 - COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

- 4.1** Nelle attività di gestione e di informazione-promozione dei servizi inerenti la raccolta dei rifiuti urbani e di nettezza urbana il Comune/Consorzio può avvalersi della collaborazione delle varie Associazioni ambientaliste e/o di volontariato presenti sul territorio.
- 4.2** Il Comune/Consorzio può coinvolgere le Associazioni di cui al presente articolo nelle iniziative organizzate allo scopo di aumentare, nella cittadinanza, la sensibilità per l'ambiente e per il mantenimento del decoro urbano, nonché per migliorare gli obiettivi, quantitativi e qualitativi, di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente.
- 4.3** Il Comune può istituire un gruppo di Ispettori Ambientali per le verifiche puntuali dei conferimenti errati e abbandoni, e altre attività comprese quelle di educazione ambientale. Nel caso di attivazione dovrà essere predisposto un apposito regolamento dalla Polizia Municipale/Locale.

### **ARTICOLO 5 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA. ECOSPORTELLO**

- 5.1** Al fine di informare e sensibilizzare i cittadini e le varie utenze insediate sul territorio relativamente alle modalità di espletamento dei vari servizi di igiene urbana e, in particolare, della raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti, il Comune e/o il Consorzio provvederanno a promuovere periodiche campagne di informazione mediante realizzazione di opuscoli, manifesti, avvisi sui giornali locali, sul sito internet, ecc.. Periodiche iniziative potranno altresì essere attivate nelle varie scuole di ogni ordine e grado allo scopo di educare gli studenti anche alla "cultura" dei rifiuti, della raccolta differenziata e dell'ambiente.
- 5.2** Presso una sede facilmente raggiungibile dall'utenza dovrà operare uno specifico ECOSPORTELLO, che dovrà sostanzialmente provvedere a:
- a) informazioni in presenza alle utenze sui servizi di raccolta ed igiene urbana, segnalazione;
  - b) Gestione segnalazioni disservizi e recuperi legate all'erogazione del servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto, spazzamento, ecc.);
  - c) Raccolta reclami relativi ai servizi ed inoltre ordini di servizio alla ditta che svolge il servizio;
  - d) Svolgimento delle mansioni a carico dello sportello previste dal Regolamento comunale del servizio integrato di gestione rifiuti urbani, in vigore nel Comune;
  - e) Servizio di consegna sacchi e contenitori in conformità al regolamento sopracitato (ad esclusione dei cassonetti la cui consegna è prevista a carico del soggetto che svolge la raccolta rifiuti a domicilio) tramite l'ausilio di apposito software di gestione della banca dati aggiornata con anagrafica TARI comunale;

- f) Consegna di materiali informativi sui servizi di raccolta, ivi compresi eventuali calendari;
  - g) Gestione delle prenotazioni dei servizi di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio tramite almeno un numero telefonico dedicato.
- 5.3** L'ECOSPORTELLO sarà aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con orario adeguato a soddisfare il più possibile le esigenze dell'utenza.

## **TITOLO II – MODALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI**

### **ARTICOLO 6 - FLUSSI DI RIFIUTO OGGETTO DI RACCOLTA**

- 6.1** L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani dovrà prevedere almeno la separazione dei seguenti flussi di rifiuti:
- a) rifiuti non differenziati
  - b) carta e imballaggi in carta e cartone
  - c) imballaggi domestici in plastica
  - d) imballaggi in vetro
  - e) prodotti tessili, abiti e accessori (scarpe, borse, ecc.)
  - f) medicinali scaduti
  - g) batterie e pile esaurite
  - h) toner per stampanti
  - i) rifiuti organici
  - j) olio vegetale esausto
  - k) sfalci e potature
  - l) contenitori bonificati per prodotti fitosanitari (solo da utenze domestiche)
  - m) rifiuti ingombranti
  - n) imballaggi in metallo
  - o) altri rifiuti conferibili presso i centri di raccolta consortili di cui allo specifico "Regolamento d'uso dei centri di raccolta consortili" (ALLEGATO 3)
  - p) tappi: sughero e plastica
- 6.2** Tutti i produttori o detentori di rifiuti urbani sono **obbligati al conferimento separato**, con le modalità di seguito specificate o indicate nelle disposizioni organizzative dei servizi, dei materiali per i quali sono organizzati flussi di raccolta differenziata domiciliare o non domiciliare.

## **ARTICOLO 7 - RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**

### **7.1 MODALITA' DI RACCOLTA TRAMITE IL SACCO DEDICATO/CODIFICATO**

- a) È fatto obbligo a tutte le utenze di dotarsi degli appositi sacchi e contenitori di cui ne restano responsabili del corretto utilizzo in conformità del presente regolamento, forniti dall'ecosportello, secondo le modalità indicate per la distribuzione, in modo che i sacchi e i contenitori siano identificati con codice a barre (o sistema equivalente) e che all'atto della consegna siano biunivocamente associati all'utente.
- b) I sacchi destinati alle utenze domestiche e non domestiche sono di colore e volume utile definito dal CO.A.B.SE.R. e riportano le diciture standard e le codifiche identificative dallo stesso disposte.
- c) Il colore ed il volume unitario dei sacchi di cui al comma precedente potrà essere variato a seconda di quanto disposto dal CO.A.B.SE.R, ferma restando la dotazione volumetrica annua complessiva destinata a ciascun utente a norma del presente Regolamento.
- d) Ciascuna utenza domestica ha diritto ad una dotazione annuale minima rapportata al numero di componenti il nucleo familiare e calcolata in relazione agli obiettivi del CO.A.B.SE.R. circa la produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato, applicando il peso specifico di 0,11 kg/l ed il volume del sacchetto (espresso in litri) definito dal CO.A.B.SE.R.

La dotazione volumetrica che, tenuto conto degli arrotondamenti, verrà tradotta in numero di sacchetti è così definita:

- Un solo componente, dotazione/anno pari a 1040 litri;
- Per ogni componente aggiuntivo, dotazione/anno pari a 520 litri.

- e) Il limite massimo di sacchetti assegnabili annualmente ad una singola utenza domestica è compreso all'interno di un volume massimo non superiore a 2600 litri, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.
- f) È consentita una dotazione suppletiva compresa all'interno di un volume massimo non superiore a 2080 litri/anno per ogni componente il nucleo familiare inferiore ad anni tre.
- g) In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati (es. necessità di utilizzo di Prodotti Sanitari Assorbenti per componenti il nucleo familiare conviventi) mediante autocertificazione dell'interessato da presentare all'ecosportello corredata da pezza giustificativa nel rispetto della privacy, è consentita una dotazione suppletiva da quantificarsi a cura dell'ecosportello compresa all'interno di un volume massimo non superiore a 2080 litri/anno per ogni componente il nucleo familiare.
- h) Le dotazioni suppletive disciplinate dalle lettere f) e g) non comportano il pagamento integrativo e non sono soggette alla limitazione volumetrica massima di cui al comma precedente.
- i) Nel caso in cui la dotazione annuale assegnata all'utenza, domestica e non domestica, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, non si rivelasse sufficiente, è prevista l'assegnazione di ulteriori sacchi. Detti sacchi integrativi potranno essere richiesti e ritirati gratuitamente, per le utenze domestiche in ragione di 15 unità per volta e per le utenze non domestiche in ragione di 20 unità per volta, presso l'Ecosportello previa prenotazione e verifica che l'utente abbia presentato la dichiarazione TARI.
- j) Con successivo provvedimento potrà essere introdotto il pagamento della ulteriore dotazione di sacchi di cui alla lettera i) del presente comma ad un prezzo unitario minimo, a carico del richiedente, rapportato al reale costo di smaltimento dei rifiuti ivi contenuti (€/kg) sulla base del succitato peso specifico medio di 0,11 kg/l.<sup>2</sup>

- k) Ciascuna utenza non domestica ha diritto ad una dotazione annuale rapportata alla presunta produzione di rifiuti di cui al prodotto tra la superficie tassata ed il coefficiente  $k_d$  di categoria assunto per determinare la quota variabile della TARI. In particolare, stabilita la produzione annuale presunta di rifiuti ( $k_d \times m^2$ ), si determina il nr. di sacchi da assegnare applicando il peso specifico medio nella misura di 0,11 kg/l e con la riduzione della percentuale corrispondente agli obiettivi di raccolta differenziata definiti dal CO.A.B.S.E.R, attraverso la formula seguente:

$$nr. \text{ sacchi/anno} = (1 - \%RD) \times \frac{k_d \times m_q}{0,11} : VOL^1$$

Dove:

- $\%RD$  = percentuale di RD definita dal CO.A.B.S.E.R, espressa in decimali;
- $VOL$  = volume dei sacchetti espresso in litri;

- l) Tutte le utenze sono tenute al conferimento esclusivamente nei sacchi dedicati/codificati, conformi al presente Regolamento ed è vietata l'esposizione di rifiuti inseriti all'interno di sacchi differenti. Al solo fine di evitare situazioni indecorose, per le sole utenze a cui singolarmente viene assegnato un numero di sacchi complessivamente superiore a 400 pezzi/anno e per le utenze plurime e condominiali comprendenti **almeno 8 utenze** o in numero inferiore (condominio minimo e condominio piccolo) solo laddove è accertata l'impossibilità di uno spazio adeguato per l'alloggiamento o l'esposizione o, ancora, per migliorare la situazione di decoro o facilitare logisticamente il prelievo, è possibile concordare con l'ecosportello l'utilizzo di cassonetti dedicati/codificati. Tali cassonetti potranno avere un volume utile non superiore alle soglie definite con la seguente formula che tiene conto del numero di passaggi annui di raccolta e del numero di utenze afferenti, ovvero del volume annuo per le utenze non domestiche:

**volume massimo cassonetto/i, per le utenze plurime condominiali** (arrotondato al valore superiore tra 120, 240, 360 o 660 litri) = volume unitario sacco X n° utenze afferenti / passaggi settimanali di raccolta

Es: CONDOMINIO di 8 utenti singoli, sacchi da 20 litri, 1 passaggio/settimanale.: volume cass. =  $8 \times 20 / 1 = 1 \times 240$  litri;

CONDOMINIO di 18 utenti singoli, sacchi da 20 litri, 1 passaggio/sett.: volume cass. =  $18 \times 20 / 1 = 1 \times 360$  litri;

CONDOMINIO di 30 utenti singoli, sacchi da 20 litri, 1 passaggio/sett.: volume cass. =  $30 \times 20 / 1 = 600$  litri =  $1 \times 660$  litri. Per utenze con 2 componenti moltiplicare per 1,5; con 3 componenti moltiplicare per 2 e con 4 o più componenti moltiplicare per 2,5).

**volume massimo cassonetto/i, per le utenze non domestiche** (arrotondato al volume totale complessivo quale somma di valori unitari tra 120, 240, 360 o 660 litri) = volume annuo di sacchi consegnati / passaggi annui di raccolta

(es: utenza che riceve 260 sacchi annualmente da 60 litri, 52 passaggi annui: volume cassonetto =  $260 \times 60 / 52 = 300$  litri, corrispondente a n° 1 cassonetto da 360 litri o, in alternativa, n° 1 cassonetto da 120 litri e n° 1 cassonetto da 240 litri);

<sup>1</sup> Dato definito dal CO.A.B.S.E.R che può anche risultare differente a seconda delle varie tipologie di attività, ferma restando la quota volumetrica annuale di spettanza.

<sup>2</sup> Il costo di smaltimento è definito dal CO.A.B.S.E.R.. Per la determinazione del prezzo unitario del sacchetto si procede attraverso tale formula: peso specifico x litri sacco x costo smaltimento.



- m) La gestione del cassonetto è di esclusiva responsabilità dell'assegnatario il quale sarà tenuto ad esporlo secondo le modalità previste ai successivi articoli.
- n) Fermo restando il volume massimo dei cassonetti, come da conteggio sopra riportato, il settore comunale competente (Ambiente) e per esso l'Ecosportello può disporre una ripartizione di detto volume in più cassonetti del volume unitario inferiore, al fine di avvicinarsi il più possibile al fabbisogno derivante dal conteggio.
- o) Il contenuto del cassonetto è sempre ad esclusiva responsabilità dell'assegnatario. Qualsiasi materiale o sacco posto al di fuori del cassonetto in dotazione alle utenze ai sensi del presente comma è considerato non conforme al presente regolamento.
- p) Nel caso di utilizzo di cassonetti assegnati alle utenze plurime condominiali, l'intero contenuto è considerato non conforme al presente Regolamento qualora siano rinvenuti oltre 2 sacchi non conformi o materiali sfusi di qualsiasi natura.
- q) Nel caso di utilizzo di cassonetti assegnati alle utenze non domestiche, l'intero contenuto è considerato non conforme qualora sia rinvenuto qualsiasi sacco o materiale, anche sfuso, non conforme al presente Regolamento.
- r) Nei casi di cui ai precedenti punti il ritiro verrà effettuato a seguito di segnalazione documentata, da parte degli incaricati alla raccolta o ispettori ambientali di cui all'art. 4.3, all'Ecosportello che provvederà a trasmetterla alla Polizia Municipale per la successiva applicazione, all'utenza interessata, delle previste sanzioni per le violazioni al presente Regolamento;
- s) I sacchi codificati, depositati all'interno di un mastello assegnato biunivocamente all'utenza, al di sotto del numero definito alle lettere precedenti ed i cassonetti laddove consentiti, debbono essere esposti, previa adeguata chiusura, entro le ore 6 del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 22 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque nel più breve tempo possibile.
- t) È fatto divieto di conferire nel singolo sacco dedicato qualsivoglia rifiuto per cui è attiva una specifica raccolta differenziata, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualunque materiale in condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

## **ARTICOLO 8 - RACCOLTA CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE**

- 8.1** Le utenze domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati, di colore bianco oppure con coperchio bianco, distribuiti dall'ecosportello che debbono essere esposti entro le ore 6 del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 22 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque nel più breve tempo possibile. È consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.
- 8.2** Le utenze non domestiche possono altresì esporre il materiale tramite imballaggi accatastati entro le ore 6 del giorno previsto per la raccolta all'esterno del locale servito ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna al locale servito non sia direttamente accessibile dal

mezzo di raccolta, a bordo strada. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque nel più breve tempo possibile. È possibile il conferimento presso i centri di raccolta.

- 8.3** È vietato il conferimento di rifiuti non costituiti da carta e cartone e l'esposizione in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.
- 8.4** La raccolta, fatte salve eventuali modifiche in accordo tra Comune e CO.A.B.S.E.R., avviene indicativamente con frequenza settimanale e comunque in riferimento al calendario annuale predisposto da CO.A.B.S.E.R. /Str.

## **ARTICOLO 9 - RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA**

- 9.1** È fatto obbligo a tutte le utenze produttrici di rifiuti costituiti da imballaggi in plastica di dotarsi degli appositi sacchi forniti dall'ecosportello, secondo le modalità indicate per la distribuzione. I sacchi sono identificati con codice a barre (o sistema equivalente) ed all'atto della consegna sono biunivocamente associati all'utente.

Al solo fine di evitare situazioni indecorose, per le sole utenze a cui singolarmente viene assegnato un numero di sacchi complessivamente superiore a 400 pezzi/anno e per le utenze plurime e condominiali comprendenti **almeno 8 utenze** o in numero inferiore (condominio minimo e condominio piccolo) solo laddove è accertata l'impossibilità di uno spazio adeguato per l'alloggiamento o l'esposizione o, ancora, per migliorare la situazione di decoro o facilitare logisticamente il prelievo, è possibile concordare con l'ecosportello l'utilizzo di cassonetti dedicati/codificati. Tali cassonetti potranno avere un volume utile non superiore alle soglie definite con la formula (art. 7.1 lett. I) che tiene conto del numero di passaggi annui di raccolta e del numero di utenze afferenti, ovvero del volume annuo per le utenze non domestiche.

- 9.2** I sacchi destinati alle utenze servite sono di colore giallo, semitrasparenti e di capacità volumetrica unitaria definita dal CO.A.B.S.E.R..
- 9.3** Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei sacchi, previo completo svuotamento del contenuto residuo, riducendo il volume delle bottiglie tramite compressione e chiudendo adeguatamente il sacco prima dell'esposizione.
- 9.4** L'esposizione del sacco, o del contenitore, deve avvenire entro le ore 6 del giorno previsto per la raccolta, all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 22 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque nel più breve tempo possibile. È consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.
- 9.5** È fatto divieto di conferire nel sacco dedicato qualsivoglia rifiuto non costituito da imballaggio in plastica, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualunque materiale in condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
- 9.6** La raccolta, fatte salve eventuali modifiche in accordo tra Comune e CO.A.B.S.E.R., avviene indicativamente con frequenza settimanale e comunque in riferimento al calendario annuale predisposto da CO.A.B.S.E.R. /Str.
- 9.7** È vietato il conferimento degli imballaggi in plastica in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

## **ARTICOLO 10 - RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI**

- 10.1** Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire i propri scarti organici di cucina negli appositi contenitori (mastelli e/o cassonetti) dedicati, di colore marrone, forniti dall' ecosportello, indicativamente con frequenza bisettimanale, nei giorni e orari previsti dal calendario annuale di raccolta predisposto da CO.A.B.S.E.R. /Str, fatte salve eventuali modifiche in accordo con il Comune. Al fine di agevolare detta raccolta, alle utenze domestiche sono altresì fornite apposite pattumiere sottolavello e una dotazione annuale di sacchi biodegradabili compostabili ai sensi della norma vigente e dei CAM. È vietato il conferimento di rifiuti sfusi o con sacchi non idonei.
- 10.2** Le utenze non domestiche selezionate che usufruiscono di servizio specifico, quali a titolo esemplificativo, bar, ristoranti, mense, self-service, ecc., sono tenute a conferire i rifiuti organici nei giorni e orari previsti dal calendario di raccolta nel cassonetto dedicato di uso esclusivo, distribuiti dall'ecosportello previa associazione biunivoca all'utente, di colore marrone e volumetria adeguata.
- 10.3** Le utenze sono tenute al periodico lavaggio dei mastelli e/o cassonetti assegnati.
- 10.4** È vietato il conferimento di scarti verdi e similari.
- 10.5** Le utenze che aderiscono all'Albo dei compostatori devono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente regolamento a cui si fa espresso rinvio. Tali utenze sono escluse dalla dotazione dei contenitori e dal servizio di raccolta organico.

## **ARTICOLO 11 - RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO**

- 11.1** Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire i propri imballaggi in vetro (bottiglie, vasetti e contenitori vari) nelle campane verdi dislocate sul territorio. È possibile il conferimento presso i centri di raccolta.
- 11.2** Le utenze domestiche e non domestiche servite dalla raccolta domiciliare sono tenute al conferimento del vetro negli appositi contenitori ("campane") o cassonetti consegnati dall'Ecosportello, da tenersi all'interno della proprietà privata. L'esposizione deve avvenire entro le ore 6 del giorno previsto per la raccolta, all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 22 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque nel più breve tempo possibile. È consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.
- 11.3** È vietato:
- a) lasciare materiali all'esterno delle campane o cassonetti dedicati;
  - b) conferire contestualmente agli imballaggi in vetro materiali inquinanti quali ceramiche, cristalli, neon, lampadine, vetri piani, ecc.;
  - c) immettere nelle campane e/o cassonetti il vetro con borse o sacchi di plastica.

- 11.4** Materiali vetrosi particolari, quali damigiane e/o lastre piane, lampadine e neon, devono essere conferiti esclusivamente nei centri di raccolta.

## **ARTICOLO 12 - RACCOLTA SCARTI VERDI**

- 12.1** Gli scarti verdi derivanti dalla manutenzione di giardini e aree verdi private, ovvero sfalci erbosi, piccole potature, foglie, ecc., qualora non gestiti con il compostaggio, devono essere conferiti in modo differenziato utilizzando i centri di raccolta o (se attivo, anche con un numero minimo di ritiri) il servizio domiciliare.

Le utenze domestiche richiedenti il servizio domiciliare sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati, di colore verde, consegnati dall' Ecosportello che debbono essere esposti entro le ore 6 del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 22 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque nel più breve tempo possibile. È consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.

- 12.2** Il materiale va conferito sfuso. È vietato il conferimento con modalità diverse da quelle indicate nei punti precedenti.
- 12.3** Il servizio di ritiro a domicilio può essere reso oneroso, con oneri a carico del richiedente e calcolato sulla base di un prezzario di riferimento.

## **ARTICOLO 13 - RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI**

### **13.1 INGOMBRANTI**

- a) Il servizio è reso in modo domiciliare, previa prenotazione tramite l'Ecosportello, per gli ingombranti voluminosi che non possono essere trasportati con l'autovettura privata presso i centri di raccolta (es. mobili, materassi, frigo, congelatori, lavatrici, ecc.);
- b) Gli ingombranti composti da più materiali (tipo ferro e legno) dovranno essere resi, già pre-separati a cura dell'utente servito;
- c) Il servizio di ritiro rifiuti ingombranti si intende eseguito a piano strada e non contempla attività di sgombero locali o simili, né sono ammessi rifiuti agricoli, macerie;
- d) È comunque consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili per i quali vige specifica regolamentazione ed a cui si fa espresso rinvio;

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) vanno prioritariamente riconsegnati ai rivenditori contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente (DM 65/2010 e DM 121/2016). Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al servizio pubblico fornito tramite i centri di raccolta consortili, ovvero la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio di cui ai precedenti commi.

### **13.2 INDUMENTI USATI MATERIALI TESSILI E ACCESSORI (scarpe, borse, ecc.)**

- a) Il servizio è reso in modo domiciliare, previa prenotazione tramite l'Ecosportello e si intende eseguito a piano strada;

- b) È fatto obbligo a tutte le utenze interessate al servizio domiciliare di dotarsi degli appositi sacchi forniti dall'ecosportello, secondo le modalità indicate per la distribuzione. I sacchi sono identificati con codice a barre (o sistema equivalente) ed all'atto della consegna sono biunivocamente associati all'utente;
- c) È comunque consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili per i quali vige specifica regolamentazione ed a cui si fa espresso rinvio;
- d) La raccolta avviene con frequenza riportata sul calendario annuale predisposto da CO.A.B.S.E.R. /Str.

### **13.3 LATTINE E IMBALLAGGI METALLICI FERROSI E NON FERROSI**

- a) Il servizio è reso in modo domiciliare, previa prenotazione tramite l'Ecosportello e si intende eseguito a piano strada;
- b) È fatto obbligo a tutte le utenze interessate al servizio domiciliare di dotarsi degli appositi sacchi forniti dall'ecosportello, secondo le modalità indicate per la distribuzione. I sacchi sono identificati con codice a barre (o sistema equivalente) ed all'atto della consegna sono biunivocamente associati all'utente;
- c) È comunque consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili per i quali vige specifica regolamentazione ed a cui si fa espresso rinvio;
- d) La raccolta, fatte salve eventuali modifiche in accordo tra Comune e CO.A.B.S.E.R., avviene indicativamente con frequenza mensile e comunque in riferimento al calendario annuale predisposto da CO.A.B.S.E.R. /Str.

### **13.4 OLIO VEGETALE ESAUSTO**

- a) Le utenze domestiche sono tenute al conferimento, tramite imballaggi a perdere (bottiglie di plastica), nei contenitori dedicati dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta consortili;
- b) È vietato il conferimento di liquidi differenti dall'olio vegetale, nonché l'imbrattamento dei contenitori e l'abbandono fuori dai medesimi di ogni tipo di rifiuto.

### **13.5 BATTERIE E PILE ESAURITE**

- a) Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento secondo una delle seguenti modalità:
  - usufruendo del ritiro domiciliare indicato nel calendario annuale, con l'esposizione in modo ben visibile, del contenitore messo a disposizione dal Comune, nei punti di raccolta degli altri rifiuti;
  - presso un centro di raccolta consortile;
- b) È vietato il conferimento di pile, batterie e accumulatori in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

### **13.6 FARMACI SCADUTI**

- a) Le utenze domestiche sono tenute al conferimento diretto nei cassonetti dedicati dislocati sul territorio e/o presso le farmacie nonché presso i centri di raccolta consortili;
- b) È vietato il conferimento di medicinali scaduti in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

### **13.7 TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI**

- a) Le utenze domestiche sono tenute al conferimento presso i centri di raccolta consortili;

- b) Le utenze non domestiche che scelgono di aderire al servizio sono tenute ad attenersi alle disposizioni relative alla raccolta domiciliare;
- c) È vietato il conferimento di toner e cartucce per stampanti in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

### **13.8 CONTENITORI BONIFICATI PER PRODOTTI FITOSANITARI**

- a) Le utenze domestiche, che per il trattamento diretto di aree verdi e/o limitate coltivazione agricole (non come attività principale) utilizzano prodotti fitosanitari, possono conferire i relativi contenitori bonificati presso i centri di raccolta consortili;
- b) Per le suddette utenze il servizio è altresì reso in modo domiciliare, previa prenotazione all'ecosportello.

### **13.9 ALTRI RIFIUTI DIFFERENZIABILI**

- a) TAPPI IN SUGHERO: raccolta presso minimi punti ecologici urbani o centri di raccolta;
- b) TAPPI IN PLASTICA: raccolta presso oratori, scuole, ecc.;
- c) OCCHIALI e CARTUCCE STAMPANTI: raccolta presso minimi punti ecologici urbani.

## **ARTICOLO 14 – COMPOSTAGGIO E ALBO COMPOSTATORI**

- 14.1** Presso gli uffici comunali è istituito l'Albo Compostatori, ovvero delle utenze che si impegnano a effettuare il trattamento della frazione organica dei propri rifiuti secondo quanto indicato all'Allegato 1 nel presente regolamento "Procedura di gestione del compostaggio presso il comune di Alba".
- 14.2** Le utenze che aderiscono all'Albo Compostatori devono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica e compostarla secondo quanto previsto dall'Allegato 1. Tali utenze sono escluse dalla dotazione dei contenitori e dal servizio domiciliare di raccolta degli scarti organici di cui al precedente art. 10, comma 1
- 14.3** Per le utenze che espletano regolarmente tale attività, e che risultano iscritte all'Albo Compostatori verranno riconosciuti, nel conteggio della Tari - Tassa rifiuti, gli sgravi previsti dal sopracitato Regolamento.
- 14.4** Le utenze che non risultano iscritte all'Albo Compostatori secondo le modalità di cui all'allegato 1 sono tenute alla raccolta differenziata del rifiuto organico secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

## **TITOLO III – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

### **ARTICOLO 15 – RIFIUTI SPECIALI IN GENERE**

- 15.1** Sono esclusi dal presente Regolamento i rifiuti speciali, per i quali si fa riferimento alla vigente normativa.

## **ARTICOLO 16 – RIFIUTI CIMITERIALI**

- 16.1** Il conferimento dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179", cui si fa rinvio.
- 16.2** Al fine di favorire le operazioni di recupero di materiali assimilati agli urbani all'interno delle strutture cimiteriali, sono collocati appositi cassonetti, non accessibili dall'esterno, per il conferimento separato di:
- a) rifiuti vegetali provenienti da attività cimiteriali (fiori e foglie secche);
  - b) rifiuti indifferenziati provenienti da attività cimiteriali (stringhe, oggetti in plastica, residui di pulizia, ecc..) ed eventualmente anche di carta e cartone
  - c) imballaggi di plastica.
- 16.3** I contenitori di cui al precedente punto sono svuotati, a cura degli addetti comunali e/o ditte incaricate, direttamente al centro di raccolta ovvero al punto di raccolta interno di riferimento al servizio di raccolta che provvederà al ritiro differenziato, tranne gli scarti vegetali che devono essere smaltiti presso i centri di raccolta.
- 16.4** E' vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non proveniente da attività cimiteriale, nonché l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.

## **TITOLO IV – IGIENE AMBIENTALE E URBANA**

### **ARTICOLO 17 – ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI**

- 17.1** Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, su aree pubbliche come su aree private, anche se recintate. È altresì vietata l'immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti di qualsiasi genere e in qualsiasi stato fisico.
- 17.2** La rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati senza controllo viene disposta con ordinanza del Sindaco o del dirigente Comunale, a seconda delle circostanze che determinano la competenza.
- 17.3** I soggetti ai cui danni è stata disposta la rimozione dei rifiuti, allo scopo di dimostrare l'ottemperanza alle disposizioni ricevute, devono produrre all'Ufficio Ambiente copia del formulario di trasporto attestante il corretto invio a smaltimento.
- 17.4** Nel caso di scarichi abusivi su aree pubbliche e/o demaniali, qualora non sia possibile l'individuazione dei responsabili, gli stessi saranno rimossi e avviati allo smaltimento a cura del Comune.

### **ARTICOLO 18 – SPAZZAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE**

- 18.1** Strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili, giardini, parchi e altre aree pubbliche o destinate attualmente all'uso pubblico vengono regolarmente spazzati o comunque puliti dalla ditta incaricata del servizio di igiene urbana secondo programmi che prevedono modalità, frequenze e orari differenziati tenuto conto della loro destinazione, delle loro caratteristiche e del traffico veicolare oltre che delle esigenze organizzative del servizio.

- 18.2** Le pulizie di cui al presente articolo sono svolte manualmente da operatori all'uopo attrezzati e/o meccanicamente mediante apposite spazzatrici e/o altre macchine operatrici, eventualmente con l'apposizione di cartelli o avvisi di divieto di sosta.

## **ARTICOLO 19 – CESTINI STRADALI GETTACARTE**

- 19.1** Allo scopo di mantenere la pulizia delle aree pubbliche e di uso pubblico, il Comune installa appositi cestini gettacarte e/o gettacicche per la raccolta dei rifiuti di ridotta dimensione, prodotti dai passanti.
- 19.2** È fatto divieto di conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali di qualunque genere. In caso di necessità e/o periodicamente il Comune provvederà al lavaggio-disinfezione degli stessi.
- 19.3** I rifiuti derivanti dallo spazzamento, nonché quelli rinvenuti sul suolo pubblico, saranno conferiti dagli addetti comunali, o dalla ditta incaricata del servizio di igiene urbana, in punti di raccolta dedicati e non accessibili all'utenza.

## **ARTICOLO 20 – PULIZIA DEI MERCATI**

- 20.1** La gestione dei rifiuti urbani derivanti dalle attività mercatali e/o commerciali svolte su aree pubbliche si conforma ai principi generali posti alla base del presente regolamento.
- 20.2** Il servizio pubblico garantirà il posizionamento, lo svuotamento e la rimozione di contenitori di numero e volumetria per la raccolta differenziata del rifiuto organico laddove necessario. In particolare saranno assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
- 20.3** I concessionari e gli occupanti giornalieri di posti di vendita su aree pubbliche devono raccogliere e conferire separatamente le varie tipologie di rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità stabilite e lasciare le rispettive aree pulite e, comunque, in modo ordinato.

In particolare la separazione dei rifiuti dovrà avvenire nel seguente modo:

- l'organico deve essere conferito nei cassonetti;
- le cassette in legno, libere da residui di organico e parti in plastica dovranno essere impilate nello stallo;
- le cassette in plastica libere da residui di organico e parti di carta/cartone dovranno essere impilate nello stallo;
- il cartone dovrà essere piegato, liberato da residui e accatastato all'angolo dello stallo;
- gli imballaggi in plastica dovranno essere inseriti all'interno dei sacchi gialli distribuiti dal Comune (tramite ecosportello o Polizia Municipale) e lasciati nello stallo;

eventuale materiale indifferenziato dovrà essere inserito all'interno del sacco conforme distribuiti dal Comune (tramite ecosportello o Polizia Municipale) e lasciato nel proprio stallo.

- 20.4** È fatto obbligo a tutte le utenze interessate dal servizio di dotarsi degli appositi sacchi per gli imballaggi in plastica e il rifiuto indifferenziato forniti dall'ecosportello, secondo le modalità indicate per la distribuzione.



## **ARTICOLO 21 – MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

- 21.1** In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di installazione di circhi, luna park e spettacoli viaggianti è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni, di tenere pulite le aree, rimanendo a proprio carico il servizio di spazzamento, e di conferire in modo separato i rifiuti prodotti utilizzando gli appositi contenitori e sacchi conformi/codificati che devono essere preventivamente richiesti all'Ecosportello, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 21.2** Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati di cui al presente articolo viene garantito con le modalità stabilite in funzione della tipologia e della quantità dei rifiuti che devono essere raccolti. La frequenza di raccolta viene definita in accordo con gli organizzatori e/o responsabili della manifestazione. Le modalità di erogazione del servizio di cui al presente articolo (tipologia, frequenza, qualità, quantità di rifiuti) è stabilita in accordo tra gli organizzatori e l'Ecosportello.

## **ARTICOLO 22 – VILLAGGI E AREE DI SOSTA PER I NOMADI**

- 22.1** Le unità abitative situate in apposite aree e/o villaggi nomadi all'uopo attrezzati sono a tutti gli effetti da considerarsi utenze domestiche per le quali dovrà essere previsto uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento.

# **TITOLO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI**

## **ARTICOLO 23 – DIVIETI E SANZIONI**

- 23.1** In aggiunta ai divieti stabiliti dalle leggi in materia di gestione dei rifiuti e tutela dell'ambiente, sono vietati ai sensi del presente Regolamento i seguenti comportamenti:
- a) la cernita, il rovistamento e prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio di raccolta;
  - b) l'esposizione di sacchi o contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
  - c) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui cestini gettacarte e sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
  - d) comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
  - e) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
  - f) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non sono stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
  - g) la combustione non autorizzata di qualunque tipo di rifiuto;
  - h) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori e comunque su suolo pubblico o a uso pubblico;
  - i) il conferimento al servizio di raccolta di carcasse di animali;

- j) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di raccolta rifiuti;
- k) il conferimento nei rifiuti indifferenziati delle tipologie di materiali per i quali è stata prevista la raccolta differenziata;
- l) l'intralcio in qualsiasi modo delle operazioni di pulizia-spazzamento meccanizzato e di raccolta rifiuti.

**23.2** Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25 e un massimo di euro 500, a seconda della gravità delle stesse, con riferimento alla casistica dettagliata nella tabella "ALLEGATO 2 – Casistica e quantificazione sanzioni". La sanzione pecuniaria per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica nei limiti edittali minimo e massimo da 25 euro a 500 euro.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 24 – OSSERVANZA DI ALTRE NORME DI LEGGE**

**24.1** Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e di tutte le norme tecniche e di attuazione delle altre leggi, statali e regionali in materia.

### **ARTICOLO 25 – VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

- 25.1** Il presente Regolamento, in seguito alle approvazioni di legge e alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, entra immediatamente in vigore.
- 25.2** Eventuali disposizioni comunali, attualmente in vigore e in contrasto o incompatibili con il presente Regolamento, si devono intendere abrogate.
- 25.3** Eventuali disposizioni contenute nel presente Regolamento e che in futuro dovessero essere incompatibili con nuove norme di legge, dovranno intendersi automaticamente annullate e conseguentemente sostituite.

# ALLEGATO 1 - PROCEDURA DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO PRESSO IL COMUNE DI ALBA

## Articolo 1 - Principi

- 1.1 Il compostaggio è parte integrante del progetto generale di recupero e di riduzione dei rifiuti, con vantaggi economico-ambientali per il territorio.
- 1.2 L'attività ha quindi un triplice obiettivo di riduzione, a monte, del quantitativo di rifiuti inviati a trattamento-smaltimento finale, di rilevante azione ai fini dell'incremento della fertilità dei terreni, sensibilizzazione e assunzione di responsabilità da parte dell'utenza.

## Articolo 2 - Oggetto e finalità

- 2.1 Le norme e le indicazioni contenute nel presente regolamento sono rivolte in particolare alle utenze domestiche e non domestiche che intendono attuare il compostaggio in modo sistematico e continuativo, mediante una delle modalità di cui al successivo art. 4.
- 2.2 Sono inoltre stabiliti i tempi, i modi ed i limiti di adesione all'iniziativa ai fini della fruizione di benefici stabiliti dall'amministrazione comunale.

## Articolo 3 - Definizioni

- 2.1 Per "**compostaggio**" si intende il processo completamente naturale di trasformazione in compost di materiali organici biodegradabili.
- 2.2 Per "**compost**" si intende il prodotto – terriccio/ammendante finale che si ottiene, dopo adeguato periodo di maturazione, per un minimo di 6 mesi, a seguito della decomposizione della massa organica adeguatamente miscelata e arieggiata. Il compost ha capacità ammendanti e nutritive per il terreno dove destinato.
- 2.3 Per "**utenze**" si intendono tutti i privati cittadini (utenze domestiche e non domestiche) residenti ed iscritti nell'apposito "Albo compostatori".

## Articolo 4 – Modalità di compostaggio

- 4.1 Il compostaggio può essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a) **composter o compostiera**: contenitore commerciale destinato specificatamente per l'attività in questione, di materiale plastico o ferroso, con apertura superiore per l'immissione dei rifiuti e sportello inferiore per l'uscita del compost maturo, della capacità minima di 300 litri;
  - b) **composter "fai-da-te"**: contenitore destinato specificatamente per l'attività in questione, normalmente realizzato con rete elettrosaldata con maglie massimo 2x2 cm e rivestito da rete da ombreggiamento, dotato di coperchio realizzato con lo stesso materiale, dotato di un'apertura superiore per l'immissione dei rifiuti e una inferiore per l'uscita del compost maturo, della capacità minima di 300 litri;
  - c) **cumulo**: è costituito da un deposito di scarti organici su un fondo di materiale grossolano-drenante di dimensioni indicative di 1,50 metri di base e 1,00 metri di altezza;

- d) **cassa in legno**: rientra tra quelli classici “fai da te”, serve per confinare il materiale entro pareti più o meno forate poggiate su un fondo grigliato;
- e) **buca interrata**: stoccaggio dei rifiuti organici in apposita buca ricavata nel terreno ponendo particolare attenzione al drenaggio dell’acqua piovana con eventuale strato di sabbia-ciottoli sul fondo nonché al riempimento con iniziale posa dei materiali grossolani e strutturali;
- f) **letamaia**: nel caso di cascinali e fabbricati agricoli isolati e dotati di tale struttura.

**4.2** I sistemi di cui ai punti c), d), e) sono consentiti qualora posti ad una distanza di almeno 20 metri da fabbricati di altra proprietà. In ogni caso l’attività di cui trattasi non deve recare danno o molestie dirette o indirette al vicinato.

## **Articolo 5 – Materiali compostabili**

- 5.1** Possono essere agevolmente avviati al compostaggio i seguenti rifiuti organici:
- scarti di cucina quali frutta e verdura, pane, gusci di uova, ecc.
  - scarti provenienti dal giardino quali sfalci erbosi, piccole potature, foglie, fiori recisi e/o appassiti, ecc.
- Alcuni altri materiali quali fondi di caffè e the, avanzi di carne, pesce e pasta e ceneri, possono essere messi in quantità limitata.
- 5.2** In linea di massima, per agevolare il processo, è bene ridurre la dimensione degli scarti e miscelarli tra di loro, nonché movimentarli periodicamente per consentire una corretta ossigenazione.
- 5.3** Il compost ottenuto dovrà essere utilizzato nell’ambito della proprietà e/o di terreni in disponibilità ed in nessun caso potrà essere smaltito con altre frazioni di rifiuto.
- 5.4** Eventuali scarti verdi derivanti dalla manutenzione dei giardini, in esubero rispetto alle capacità di compostaggio domestico, potranno essere conferiti nelle stazioni ecologiche e/o tramite l’apposito servizio di ritiro “sfalci erbosi”.

## **Articolo 6 – Albo compostatori**

- 6.1** Presso l’Ufficio Ambiente è tenuto ed aggiornato un apposito “**Albo compostatori**” riportante l’elenco degli utenti che dichiarano di praticare il compostaggio secondo le indicazioni e condizioni del presente regolamento.
- 6.2** L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo comunicazione di rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

## **Articolo 7 – Benefici-sgravi fiscali**

- 7.1** Al fine di incentivare la pratica del compostaggio le utenze iscritte all’Albo compostatori ed in regola con il pagamento della tassa rifiuti potranno beneficiare di agevolazioni all’uopo deliberate dall’Amministrazione comunale.

- 7.2** L'Albo compostatori verrà aggiornato entro il mese di aprile di ogni anno. Le istanze presentate successivamente a tale data potranno comportare benefici solo a partire dall'anno successivo alla richiesta.

## **Articolo 8 – Condizioni e requisiti**

- 8.1** Condizione indispensabile per l'iscrizione all'Albo Compostatori è la proprietà **o possesso** in uso esclusivo, presso la propria residenza o comunque nel Comune di Residenza, di un'area verde e/o adibita ad orto o comunque di un luogo aperto non pavimentato, con una **superficie minima di 40 metri quadrati** in cui sia possibile depositare in modo stabile e duraturo, i rifiuti organici e verdi da trattare.
- 8.2** Possono altresì richiedere l'iscrizione le utenze che dispongono di unità immobiliare in locazione/comodato d'uso in forza di regolare contratto registrato.
- 8.3** L'iscrizione all'Albo Compostatori è da effettuarsi a mezzo dell'apposito modulo predisposto dall'ufficio competente Ambiente, pubblicato sul sito istituzionale e disponibile presso l'Ecosportello.
- 8.4** Le utenze già iscritte in precedenti elenchi comunali dei compostatori possono richiedere l'iscrizione al nuovo Albo qualora in possesso dei vari requisiti.

## **Articolo 9 – Verifiche e controlli**

- 9.1** Al fine di verificare la corretta e continuativa pratica del compostaggio, il comune, ai sensi della norma regionale, predispone periodici controlli a campione presso le utenze iscritte all'Albo compostatori.
- 9.2** Le verifiche saranno effettuate da personale dipendente e/o incaricato dal comune che, in ogni caso, saranno muniti di tesserino di riconoscimento.
- 9.3** Qualora dal controllo emerga che l'utente non esegue oppure esegue solo parzialmente e/o in modo non conforme l'attività disciplinata dal presente regolamento oppure non sia più in possesso dei requisiti indispensabili richiesti, verrà cancellato dall'Albo compostatori con conseguente revoca del beneficio e recupero dello stesso per l'anno precedente.

## **Articolo 10 – Validità della procedura**

- 10.1** Eventuali disposizioni contenute nella presente Procedura e che in futuro dovessero essere incompatibili con nuove norme di legge, dovranno intendersi automaticamente annullate e conseguentemente sostituite.

## ALLEGATO 2 – CASISTICA E QUANTIFICAZIONE SANZIONI

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE IN EURO		Pmr
		MINIMA	MASSIMA	
Art. 7.1	conferimento di rifiuti non differenziati in sacchi diversi da quelli dedicati; mancato rispetto degli orari o delle modalità prescritte; conferimento di rifiuti non conformi;	50,00	500,00	166,67
Art. 8	mancato rispetto degli orari o delle modalità prescritte per il conferimento degli imballaggi di carta e cartone	25,00	500,00	166,67
Art. 9	mancato rispetto degli orari o delle modalità prescritte per il conferimento degli imballaggi in plastica	25,00	500,00	166,67
Art. 10	mancato rispetto degli orari o delle modalità prescritte per il conferimento dei rifiuti organici	25,00	500,00	166,67
Art. 11	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento degli imballaggi in vetro	25,00	500,00	166,67
Art. 12, c. 1-2;	mancato rispetto delle disposizioni comunali prescritte per il conferimento d sfalci erbosi, potature e fogliame	25,00	500,00	166,67
Art. 13.1;	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento dei rifiuti ingombranti	25,00	500,00	166,67
Art. 13.2, c. a-b-c;	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento dei prodotti tessili e abiti usati	25,00	500,00	166,67
Art. 13.4;	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento di olio vegetale	25,00	500,00	166,67
Art. 16, c. 5;	conferimento, nei cassonetti dedicati, di rifiuti non provenienti da attività cimiteriale nonché l'abbandono , fuori dai cassonetti d'ogni tipo di rifiuto.	100,00	500,00	166,67
Art. 19, c. 2;	conferimento nei cestini portarifiuti dei sacchi o contenitori adibiti alle raccolte differenziate ed indifferenziate	100,00	500,00	166,67
Art. 20	mancato mantenimento dell'ordine nell'area mercatale occupata al termine dell'orario d vendita; mancata separazione dei rifiuti secondo tutti i flussi di raccolta attivi su territorio comunale.	100,00	500,00	166,67
Art. 21	mancata pulizia dell'area occupata da manifestazioni e/o spettacoli viaggianti e mancato conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal Regolamento.	100,00	500,00	166,67

Art. 23.1 lett.g	autosmaltimento dei rifiuti tramite combustione	reato penale ai sensi dell'art. 256 bis TUA		
Artt.17-19	mancato rispetto delle disposizioni generali di igiene, decoro e nettezza urbana.	25,00	500,00	166,67

## ALLEGATO 3 – REGOLAMENTO D'USO DEI CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI



### REGOLAMENTO D'USO DEI CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI

[Aggiornamento marzo 2021]





## Sommario

<a href="#"><u>REGOLAMENTO D'USO</u></a> .....	24
<a href="#"><u>DEI CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI</u></a> .....	24
<a href="#"><u>[Aggiornamento marzo 2021]</u></a> .....	24
<a href="#"><u>Art. 1 – Oggetto del Regolamento, adozione e modifiche.</u></a> .....	26
<a href="#"><u>Art. 2 – Definizioni.</u></a> .....	26
<a href="#"><u>Art. 3 – Accesso ai centri di raccolta consortili, modalità e obblighi.</u></a> .....	26
<a href="#"><u>Art. 4 – Orari.</u></a> .....	27
<a href="#"><u>Art. 5 – Rifiuti ammissibili.</u></a> .....	28
<a href="#"><u>Art. 6 – Rifiuti non ammessi.</u></a> .....	28
<a href="#"><u>Art. 7 – Divieti comportamentali.</u></a> .....	29
<a href="#"><u>Art. 8 – Vigilanza, controlli e sanzioni.</u></a> .....	29
<a href="#"><u>Allegato 1.</u></a> .....	30
<a href="#"><u>Allegato 2</u></a> .....	32
<a href="#"><u>Allegato 3</u></a> .....	33



### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento, adozione e modifiche.**

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri, le modalità e gli obblighi per un ordinato e corretto utilizzo, da parte dell'utenza, dei centri di raccolta consortili, siti in Alba – C.So Bra, ALBA Via Ognissanti, Bra – C.So Monviso, Bra – Pollenzo, Priocca, Canale, Montà, Monticello D'alba, Neive, Narzole, Novello, Sommariva Del Bosco, Santo Stefano Belbo, Pocapaglia, Cherasco, Cervere, Marene e La Morra ed eventuali altri centri che in futuro venissero realizzati.
2. Il presente Regolamento è emanato dal Co.A.B.Se.R. in qualità di soggetto deputato – quale espressione dei Comuni consorziati - al governo ed al coordinamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed adottato dai Comuni ove trovano sede i centri di raccolta di cui al precedente comma.
3. Il presente regolamento potrà essere modificato soltanto previa apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.A.B.Se.R. Qualsiasi modifica in deroga alla presente disposizione è nulla.
4. Il Gestore del Centro di Raccolta è tenuto a garantire la piena osservanza del presente Regolamento.
- 5.

### **Art. 2 – Definizioni.**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a. CO.A.B.SE.R: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti;
  - b. Centro di Raccolta: la struttura consortile al servizio della raccolta differenziata nel rispetto delle vigenti norme in materia (Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.), allestite e gestite nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute, dell'ambiente, nonché della sicurezza del lavoro.
  - c. Gestore: Soggetto incaricato dal CO.A.B.SE.R. alle operazioni di gestione complessiva del centro di raccolta.
  - d. Utenza domestica: famiglia che detiene la propria residenza o seconda casa presso una civile abitazione ubicata su uno dei comuni del CO.A.B.SE.R.
  - e. Utenza non domestica: attività commerciale, artigianale o di servizi con sede presso uno dei comuni del CO.A.B.SE.R.
  - f. Utente: qualsivoglia soggetto che, avendone titolo in quanto riconducibile ad *Utenza TARI* attiva in uno dei comuni facenti parte del COABSER, si reca presso il centro di raccolta per accedere al servizio.

### **Art. 3 – Accesso ai centri di raccolta consortili, modalità e obblighi.**

1. L'accesso al centro di raccolta è consentito esclusivamente ai cittadini residenti o intestatari di *Utenza TARI* attiva nei comuni nei comuni del CO.A.B.SE.R. nonché ai titolari di attività commerciali e artigianali ubicate sul territorio del Consorzio medesimo.
2. L'accesso è consentito alle autovetture senza limitazioni, ai furgoni e camioncini aventi massa complessiva non superiore a 35 quintali ed a mezzi agricoli di analoga portata.



3. All'interno dell'area i mezzi motorizzati dovranno procedere a passo d'uomo e i conducenti potranno sostare solo per il tempo necessario alle operazioni di scarico, rispettando l'ordine di entrata nel centro di raccolta, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, c. 3.
4. Gli utenti, al momento del loro ingresso nel centro di raccolta, sono tenuti a segnalare la loro presenza al Gestore, a qualificarsi come utenza domestica o non domestica, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del medesimo, ai dispositivi di cui alla cartellonistica ed a comunicare le generalità e la provenienza, qualora richiesto.
5. Le utenze non domestiche possono accedere ai centri di raccolta previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi nelle forme definite dal CO.A.B.SE.R. in accordo con il Gestore. Le utenze domestiche devono accedere ai centri di raccolta previa prenotazione allorché questa è resa obbligatoria dal CO.A.B.SE.R. in accordo con il Gestore. In caso contrario la prenotazione da parte delle utenze domestiche è facoltativa. L'utenza che ha effettuato la prenotazione è sempre tenuta ad esibirla al gestore non appena accede al centro di raccolta.
6. I dati e le informazioni fornite dalle utenze in sede di prenotazione dei conferimenti sono utilizzati dal Gestore – previa verifica - per la registrazione degli accessi nel rispetto del D.M. 08/04/08 e s.m.i.
7. Le varie categorie merceologiche dei rifiuti devono essere separate o disassemblate in origine (al domicilio) dall'utente che si deve attenere, in fase di conferimento al centro di raccolta, alle istruzioni impartitegli dal Gestore per la corretta separazione ed avvio al riutilizzo, riciclaggio o recupero.
8. Non è dovuto alcun compenso (in danaro o qualsivoglia altra dazione o regalia) a carico dell'utente a favore del Gestore, né quest'ultimo può farne richiesta alcuna.
9. Le utenze non domestiche che si configurano come produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (o pericolosi entro il limite di 30 Kg o l. al giorno) che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti – per il conferimento al centro di raccolta - sono tenuti a possedere l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali(D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 8).
10. Presso il centro di raccolta è a disposizione un'area dedicata al conferimento dei rifiuti che possono essere avviato al successivo riutilizzo, tramite il trattamento a centri di riuso autorizzati, laddove i beni sono nuovamente immessi sul mercato.
11. I rifiuti, una volta conferiti al centro di raccolta, ivi compresi quelli di cui al comma precedente, divengono di proprietà del gestore.

#### **Art. 4 – Orari.**

1. L'accesso ai Centri di raccolta è consentito esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura che sono indicati nell'apposita tabella posta all'ingresso di ciascun Centro di raccolta e sono altresì pubblicati sul profilo internet del Co.A.B.Se.R. e del Gestore.
2. Eventuali modifiche dei giorni ed orari di apertura sono disposte esclusivamente dal CO.A.B.SE.R. con specifica Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel limite del rispetto dell'orario prescelto, le utenze che effettuano la prenotazione del conferimento beneficiano dell'accesso prioritario al centro di raccolta.



#### **Art. 5 – Rifiuti ammissibili.**

1. Con riferimento alla normativa vigente, le utenze domestiche possono conferire ai centri di raccolta tutti i rifiuti domestici di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e riportati all'Allegato 1 del presente Regolamento, fatte salve le limitazioni quantitative ivi previste.
2. Fanno eccezione i rifiuti esclusi di cui al successivo articolo 6.
3. Le utenze non domestiche possono conferire ai centri di raccolta i rifiuti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e riportati all'allegato 2 del presente Regolamento.
4. L'elenco delle utenze non domestiche che possono accedere ai centri di raccolta è quello di cui all'allegato L – *quinques*, Parte IV, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7, D.lgs. 116/2020 e riportato all'Allegato 3 del presente Regolamento.
5. Conformemente a quanto previsto al precedente art. 3, comma 7, i seguenti rifiuti:
  - a. Rifiuti dei mercati (CER 200302);
  - b. Imballaggi materiali compositi( CER 150105);
  - c. Imballaggi in materiali misti (CER 150106)non sono conferibili al centro di raccolta in quanto tali, bensì come singola categoria di imballaggi mono-materiale, ricompresi all'elenco precedente, al fine di garantire e favorire il prioritario principio di avvio al riutilizzo, riciclaggio o recupero.
6. Nel rispetto della normativa vigente le utenze non domestiche possono conferire ai centri di raccolta i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
7. Le utenze non domestiche quali i distributori, installatori e gestori di centro assistenza tecnica di AEE possono altresì conferire al centro di raccolta i RAEE di origine domestica, secondo le modalità previste dal D.M. 08/03/2010 n° 65.
8. Oltre ai rifiuti di cui ai precedenti commi, sono ammessi al centro di raccolta soltanto i rifiuti urbani, definiti all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di seguito sinteticamente elencati:
  - a. rifiuti giacenti sulle strade pubbliche ed aree pubbliche o ad uso pubblico, sulle spiagge e rive dei corsi d'acqua;
  - b. rifiuti della manutenzione del verde pubblico;
  - c. rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali e che rientrano nell'elenco di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., fatta eccezione per i rifiuti esclusi di cui al successivo articolo 6).

#### **Art. 6 – Rifiuti non ammessi.**

1. E' vietato il conferimento al centro di raccolta dei rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in sintesi:
  - a. i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile con l'eccezione di tutte le attività similari esercitate a livello hobbistico e comunque non a carattere professionale;
  - b. i rifiuti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo con l'eccezione di tutte le attività similari esercitate a livello cosiddetto *fai da te* e comunque non a carattere professionale;



- c. i rifiuti dalle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, se diversi da quelli di cui al precedente art. 5, comma 3;
  - d. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  - e. i rifiuti da attività sanitarie, diversi da quelli di cui al precedente art. 5, comma 1;
  - f. i veicoli fuori uso;
2. Non è altresì ammesso il conferimento presso il centro di raccolta:
- a. dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108;
  - b. dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301;
  - c. della terra e roccia CER 200202.

#### **Art. 7 – Divieti comportamentali.**

1. È fatto espresso divieto di:
- a. scarico, da parte di chiunque, di qualsiasi tipo di rifiuto all'esterno della recinzione del centro di raccolta;
  - b. scarico di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dagli appositi cassoni, contenitori, spazi delimitati o indicati con segnaletica all'interno del Centro di raccolta;
  - c. conferimento dei rifiuti di cui al precedente art. 5 in modo non separato per singola categoria merceologica;
  - d. conferimento ad opera di utenze domestiche che risiedono e non domestiche che hanno sede, al di fuori dei comuni consorziati;
  - e. cernita manuale dei rifiuti, asportare o manipolare per qualsiasi motivo i rifiuti all'interno dei cassoni, contenitori, spazi delimitati o indicati con segnaletica, l'utilizzo di fiamme libere ed ogni altra azione od omissione che possa mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità degli utenti e del Gestore;
  - f. sosta all'interno del centro di raccolta oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di conferimento dei rifiuti;
  - g. intralcio o la surroga all'operato del Gestore del centro di raccolta in qualsiasi forma, compreso il fermo dei veicoli in prossimità dell'ingresso, al fine di entrare in possesso del materiale ivi trasportato e destinato al conferimento;
  - h. posizionamento di scarrabili, contenitori o cassonetti destinati alla raccolta rifiuti ad opera di soggetti terzi (raccoglitori), senza l'espressa autorizzazione del Gestore.

#### **Art. 8 – Vigilanza, controlli e sanzioni.**

- 1. Le attività di vigilanza sul rispetto del presente Regolamento sono condotte dalla Polizia Municipale.
- 2. Ciascun comune sede, il CO.A.B.SE.R. o il Gestore potranno, in qualsiasi momento, avvalersi di strumenti audiovisivi o di altro mezzo utile al controllo del Centro di raccolta, nel rispetto della normativa vigente.
- 3. Per tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i..

**Allegato 1.**

**Elenco dei rifiuti domestici ammissibili ai sensi D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. purché conferiti da utenze domestiche. Limiti.**

	descrizione	CER
1	rifiuti vegetali (sfalci, potature, fiori, piante)	20.02.01
2	oli vegetali esausti e olii da cucina	20.01.25
3	legno (qualsiasi oggetto in legno, mobili, sedie ecc..)	20.01.38
4	imballaggi in legno (pedane, cassette)	15.01.03
5	rottami metallici (qualsiasi oggetto in ferro, acciaio o altre leghe)	20.01.40
6	imballaggi metallici (latte, lattine)	15.01.04
7	carta/cartone	20.01.01
8	imballaggi in vetro (bottiglie, damigiane, barattoli)	15.01.07
9	lastre in vetro (e altri manufatti in vetro diversi dagli imballaggi)	20.01.02
10	ceramica (oggetti da cucina, piatti tazze tazzine, pirex, cristalli, posacenere e altri in ceramica o simile)	17.09.04
11	imballaggi in plastica	15.01.02
12	altre tipologie di plastiche recuperabili (cassette in plastica, cassonetti in plastica e simili in polietilene)	20.01.39
13	cordini e reti in plastica	20.01.39
14	contenitori per fitofarmaci bonificati	15.01.02
15	abbigliamento ancora utilizzabile	20.01.10
16	stracci e tessili non riutilizzabili	20.03.07
17	cenere di stufe, caminetti e forni a legna per cucina	20.01.41
18	toner e cartucce per stampanti usati	08.03.18
19	medicinali scaduti	20.01.32
20	pile esauste (e simili, diversi dagli accumulatori al piombo per veicoli)	20.01.33
21	oli motore esausti, esclusivamente provenienti da utenze domestiche	13.02.05
22	batterie per auto, esclusivamente provenienti da utenze domestiche	20.01.33
23	pneumatici fuori uso di autovetture, cicli e motocicli, esclusivamente provenienti da utenze domestiche e privati del cerchione	16.01.03
24	macerie derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio nell'abitazione ed esclusivamente provenienti da utenze domestiche	17.09.04
25	rifiuti ingombranti, (divani, poltrone, materassi, attrezzature sportive, valigie, stracci, materiali tessili, teli in plastica, e altri rifiuti voluminosi da utenze domestiche e non - simili per natura e composizione ai rifiuti domestici - non rientranti nelle altre categorie)	20.03.07
26	altri rifiuti dalle manutenzioni "fai da te" [escluse le macerie] o attività hobbistica o manutentiva, comunque simili per natura e composizione ai rifiuti domestici	20.03.07

27	vernici, inchiostri e resine adesive, compresi i loro contenitori con residui (contenenti sostanze pericolose, es: solventi chimici)	20.01.27
28	vernici, inchiostri e resine adesive, compresi i loro contenitori con residui (non contenenti sostanze pericolose, es: idropitture)	20.01.28
29	apparecchiature elettriche / elettroniche r1 (frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.)	20.01.23
30	apparecchiature elettriche / elettroniche r2 (lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni e simili)	20.01.35
31	apparecchiature elettriche / elettroniche r3 (tv monitor e simili)	20.01.35
32	apparecchiature elettriche / elettroniche r4 (computer e apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, ecc)	20.01.36
33	apparecchiature elettriche / elettroniche r5 (lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade fluorescenti, ecc.)	20.01.21
34	detergenti (non contenenti sostanze pericolose)	20.01.30
35	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	15.02.03
36	filtri dell'olio	16.01.07
37	contenitori a pressione vuoti	15.01.11
38	gas in contenitori a pressione	16.05.05
39	olio combustibile e carburante diesel	13.07.01
40	altri rifiuti non biodegradabili solo da giardini e parchi	20.02.03
41	solventi	20.01.13
42	acidi	20.01.14
43	sostanze alcaline	20.01.15
44	prodotti fotochimici	20.01.17
45	pesticidi	20.01.19

## Allegato 2

**Elenco dei rifiuti ammissibili ad opera delle utenze non domestiche di cui all'allegato L –  
quinques, Parte IV, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

	descrizione	CER	limite massimo
1	rifiuti biodegradabili (vegetali, sfalci, potature, fiori, piante)	20.02.01	
2	imballaggi in carta e cartone	15.01.01	
3	carta e cartone	20.01.01	
4	imballaggi in plastica	15.01.02	
5	plastica [altre tipologie di plastiche recuperabili (cassette in plastica, cassonetti in plastica e simili in polietilene)] - esclusi scarti di lavorazione industriale o artigianale	20.01.39	
6	imballaggi in legno (pedane, cassette)	15.01.03	
7	legno (qualsiasi oggetto in legno, mobili, sedie ecc..)	20.01.38	
8	imballaggi metallici (latte, lattine)	15.01.04	
9	metallo (qualsiasi oggetto in ferro, acciaio o altre leghe)	20.01.40	
10	imballaggi in vetro (bottiglie, damigiane, barattoli)	15.01.07	
11	vetro lastre in vetro (e altri manufatti in vetro diversi dagli imballaggi)	20.01.02	
12	imballaggi in materia tessile	15.01.09	
13	abbigliamento ancora utilizzabile	20.01.10	
14	prodotti tessili	20.01.11	
15	toner per stampa esauriti	08.03.18	
16	rifiuti ingombranti, (divani, poltrone, materassi, attrezzature sportive, valigie, materiali tessili, teli in plastica, e altri rifiuti voluminosi - simili per natura e composizione ai rifiuti domestici - non rientranti nelle altre categorie) - esclusi i rifiuti delle manutenzioni edili, da agricoltura e simili	20.03.07	massimo 2 metri cubi (per ciascuna tipologia di materiale)
17	vernici, inchiostri e resine adesive, compresi i loro contenitori con residui (non contenenti sostanze pericolose, es: idropitture)	20.01.28	massimo 2 latte piene e 5 con residuo minimo - 3 volte all'anno
18	detergenti (non contenenti sostanze pericolosi)	20.01.30	massimo 5 contenitori - 3 volte all'anno
19	altri rifiuti non biodegradabili (solo da giardini e parchi )	20.02.03	



### **Allegato 3**

**Elenco delle categorie di utenze non domestiche che possono accedere ai centri di raccolta ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2), D.lgs. n. 152/2006.**

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2	Cinematografi e teatri.
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5	Stabilimenti balneari.
6	Esposizioni, autosaloni.
7	Alberghi con ristorante.
8	Alberghi senza ristorante.
9	Case di cura e riposo.
10	Ospedali.
11	Uffici, agenzie, studi professionali.
12	Banche ed istituti di credito.
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20	Attività artigianali di produzione beni specifici.
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22	Mense, birrerie, hamburgerie.
23	Bar, caffè, pasticceria.
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25	Plurilicenze alimentari e/o miste.
26	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27	Ipermercati di generi misti.
28	Banchi di mercato generi alimentari.
29	Discoteche, night club